

Zone economiche speciali e Zone franche

Zone economiche speciali (ZES)

La disciplina delle Zone Economiche Speciali è stata introdotta dal DL n. 91/2017 (art. 4), con la finalità di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno, nonché l'insediamento di nuove imprese, mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

A partire dal 1° gennaio 2024, il DL n. 124/2023 (art. 16) ha riformato la disciplina delle ZES e istituito la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, cosiddetta "ZES unica", introducendo una nuova agevolazione (vd. "[Credito d'imposta investimenti ZES unica](#)").

Di seguito viene descritta la disciplina agevolativa delle ZES contenuta nel DL n. 91/2017 e applicabile fino al 31 dicembre 2023.

Definizione di ZES

Nella disciplina delle ZES, in vigore fino al 31 dicembre 2023, per Zona Economica Speciale si intendeva "una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprende almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013" (DL 91/2017, art. 4, c. 2).

Le ZES potevano essere istituite soltanto:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia così come ammesse alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lettere a) e c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Benefici fiscali

Le imprese che, entro il 31 dicembre 2023, hanno intrapreso una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella Zes, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni e conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis;

fruizione del [credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno](#) (L. 208/2015) con regole più vantaggiose. In questo caso, infatti, il limite massimo per ciascun progetto d'investimento, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, è di 100 milioni di euro. Inoltre è possibile agevolare l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Le stesse agevolazioni sono disposte per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per le aree portuali delle regioni più sviluppate.

Zone economiche speciali e Zone franche

Zone franche urbane (ZFU)

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree territoriali - caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale - nelle quali sono previsti programmi di defiscalizzazione a favore delle imprese.

Le ZFU sono state istituite dalla L. 296/2006 (art. 1, commi 340 - 343) e sono state disciplinate con il [Decreto 10 aprile 2013](#), come modificato dal [Decreto 5 giugno 2017](#). L'elenco delle ZFU è consultabile sul sito del [Mimit](#).

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono riservate, in linea generale, alle piccole e micro imprese (all. 1, Reg. UE 651/2014) che alla data di presentazione della domanda:

hanno la sede principale o l'unità locale dove si svolge l'attività all'interno della ZFU;
sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Le agevolazioni fiscali

La disciplina generale sulle ZFU prevede le seguenti agevolazioni fiscali:

esenzione dalle imposte sui redditi: il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività all'interno della ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque periodi di imposta; 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo;
esenzione IRAP: per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'IRAP è esentato il valore della produzione netta nel limite di 300.000 euro, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate;
esenzione Imu: per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni decorrenza dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione.
Le tipologie, le condizioni, i limiti, la durata, le modalità di fruizione delle agevolazioni sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole ZFU, nonché da apposite circolari del MISE (ora Mimit), che definiscono anche i modelli per la richiesta delle agevolazioni e i termini per la loro presentazione.